



CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

e-mail: nazionale@conapo.it

sito internet www.conapo.it

Roma, 23 Maggio 2015

RESOCONTO RIUNIONE AL DIPARTIMENTO SU BOZZA CIRCOLARE INDENNITA' TRASFERIMENTO (anche qui ci vogliono turlupinare ...)

In data 04.05.2015 il Dipartimento ha inviato alle organizzazioni sindacali una [bozza di circolare](#) relativa alla corresponsione dell' indennità di trasferimento al personale del CNVVF ed in data 21.05.2015, presso il Viminale, si è tenuto [l' incontro con i sindacati](#) per la discussione.

Tale riunione è stata presieduta dal Direttore Centrale per le Risorse Finanziarie Dott. Fabio Italia, il quale ha illustrato la posizione del Dipartimento in merito all'elargizione dell'indennità di trasferimento, che sembrerebbe essere avvalorata da un parere che il Dipartimento avrebbe formulato chiesto all'Avvocatura Generale dello Stato (che non ci è stato però mostrato).

In buona sostanza il Dipartimento, tra le varie interpretazioni, ritiene che l'indennità di trasferimento non si applichi ai trasferimenti da e per le sedi della medesima provincia, ed anche ai trasferimenti fuori provincia disposti a seguito di un passaggio di qualifica, che a detta dell'amministrazione non risultano essere "trasferimenti d'autorità", ma a domanda del dipendente.

Il CONAPO ha fortemente contestato la bozza di circolare ritenendo che il Dipartimento ne interpreta l'applicazione in modo fortemente restrittivo e più penalizzante rispetto a quanto avviene negli altri Corpi dello Stato, nonostante la legge sia la stessa per tutti e senza alcun rispetto per i propri uomini che già percepiscono retribuzioni e pensioni inferiori agli altri corpi.

Il CONAPO ha inoltre ribadito al Dipartimento che l'indennità di trasferimento deve seguire le stesse identiche regole ed il quantum dell'indennità di missione elargita in misura intera (euro 20,66 al giorno) a nulla rilevando se il trasferimento avviene in provincia o fuori provincia.

Principio che peraltro è stato recentemente confermato anche dalla sentenza Tar Liguria (patrocinata da questo sindacato Conapo).

Colleghi, il CONAPO ha tanto lottato per estendere anche ai vigili del fuoco l'indennità di trasferimento ([conquista CONAPO del 2010](#)), già concessa agli altri corpi sin dagli anni '80, pertanto non abbiamo nessuna intenzione di far annullare questa conquista dall'errata applicazione della nostra applicazione, che vorrebbe ridurla in sintesi ad una "indennità per i soli trasferimenti dei dirigenti".

Pertanto il CONAPO durante la riunione ha "formalizzato" la propria contrarietà alle intenzioni del Dipartimento consegnando la nota qui allegata che contiene le precise controdeduzioni predisposte dal nostro Ufficio Legale.

Abbiamo inoltre preannunciato che, se non modificheranno la bozza di circolare riconoscendo ai vigili del fuoco quanto dovuto, il CONAPO farà immediato ricorso al tribunale amministrativo per tutelare tutti i colleghi.

Anche questo è un altro dei motivi che si aggiungono alla [protesta di giovedì 28 Maggio a Piazza Montecitorio](#).

CONAPO, UNICA OPPOSIZIONE !

In allegato la nota consegnata e la bozza di circolare

Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi





CONAPO

SINDACATO AUTONOMO VIGILI DEL FUOCO

"nella nostra autonomia la Vostra sicurezza"

Segreteria Generale

Vico del Fiore, 21/23 - 54011 - Aulla (MS)
 Tel. 0187-421814 - Fax 06-98380115
 Cell. 329-0692863
 e-mail: nazionale@conapo.it
 sito internet www.conapo.it

Roma, 21 Maggio 2015

**Al Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
 del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
 Ministero dell'Interno
 00184 - ROMA**

Prot. n. 106/15

Oggetto: Osservazioni CONAPO alla bozza di circolare su indennità trasferimento per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco – incontro del 21.05.2015.

La presente in riferimento alla vostra nota [prot. 4031 del 04.05.2015](#) con la quale è stata trasmessa bozza di circolare relativa alla indennità trasferimento per il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, così come introdotta dalla [legge 26/2010](#).

Preliminarmente contestiamo le modalità applicative nelle intenzioni di codesto Dipartimento, che, purtroppo, appaiono vessatorie nei confronti del personale dei vigili del fuoco, il quale peraltro già soffre di sperequazioni retributive/pensionistiche rispetto agli altri Corpi dello Stato. Non è accettabile che ora, anche la norma sull'indennità dei trasferimenti (che è la medesima per tutti i Corpi dello Stato – art. 1 legge 86/'01) venga applicata ai vigili del fuoco con restrizioni che non trovano eguali negli altri corpi.

Nello specifico contestiamo quanto segue:

INDENNITA' DI TRASFERIMENTO – REQUISITI E CONDIZIONI

Anzitutto, occorre evidenziare che l'art. 1 della legge n. 86/'01 e ss.mm. contiene una disciplina autonoma e basata su presupposti compiutamente prescritti, che ha peraltro lasciato intatto il previgente regime giuridico dell'indennità di missione, e che non sono suscettibili di variazione da parte dell'amministrazione.

In particolare, il legislatore ha stabilito che il beneficio economico ex art. 1 della l. n. 86/'01 (esteso anche ai vigili del fuoco a partire dal 2010) deve essere riconosciuto allorquando si riscontrino i seguenti 2 requisiti:

- a) trasferimento d'autorità dell'interessato.
- b) ubicazione della nuova sede di servizio in un comune diverso da quello di provenienza.

Un terzo requisito è stato cristallizzato dalla giurisprudenza che ha visto negli interventi dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il principale interprete; pertanto, un terzo presupposto per la concessione dell'indennità di trasferimento è quello della distanza minima di 10 Km. tra le sedi di servizio interessate dal trasferimento (cfr. Cons. Stato, A.p., nn. n. 7 del 28 aprile 1999 e n. 23 del 14.12.2011).

Ciò precisato, la legge n. 86/'01 non prevede affatto – al contrario di quanto codesto Dipartimento erroneamente afferma nella bozza di circolare, come ulteriore requisito, che la

destinazione del trasferimento debba essere “permanente” o addirittura “potenzialmente irrevocabile”.

Contestiamo infatti l’argomentazione secondo cui “l’indennità presuppone un servizio correlato in via ordinaria ad una permanenza potenzialmente irrevocabile nella nuova sede”.

Ora, questo concetto di “permanenza potenzialmente irrevocabile” è semplicemente una espressione di stile e stereotipata che è destinata a “frantumarsi” a fronte del potere discrezionale dell’Amministrazione in materia di trasferimenti.

Come si fa infatti a definire a monte un trasferimento “potenzialmente irrevocabile” ?

In generale, nessun trasferimento è irrevocabile (figuriamoci se può esserlo solo “potenzialmente”). Peraltro questo del trasferimento “temporaneo” si rivela essere un maldestro espediente dell’amministrazione per non retribuire l’indennità di trasferimento ai vigili del fuoco, semplicemente chiamando come “temporaneo” o “provvisorio” un provvedimento di trasferimento di cui non si conosce però la data di revoca. A tal fine è opportuno conformare le previsioni della circolare alle disposizioni del regolamento di servizio , escludendo dalla corresponsione dell’indennità di trasferimento solo i provvedimenti di “Assegnazioni temporanee per esigenze di servizio” così come definiti dall’art. 42 del d.P.R. 64/’12, per i quali si conosce a priori la durata limitata in 60 giorni rinnovabili, e per i quali deve essere corrisposta l’indennità di missione (e non quella di trasferimento). Ogni altra previsione è una elusione dell’amministrazione per non riconoscere ai vigili del fuoco l’indennità di trasferimento dovuta.

INDENNITA’ DI TRASFERIMENTO – TRASFERIMENTI PER AVANZAMENTI DI CARRIERA

Nella bozza di circolare l’amministrazione afferma che «l’emolumento può essere riconosciuto nelle ipotesi di progressione di carriera mediante promozione ovvero nomina disposta con provvedimento dell’autorità politica»; mentre al contrario, «non è possibile concedere l’emolumento al personale interessato ai passaggi da un ruolo all’altro a seguito di procedura concorsuale».

Per il Conapo, in entrambe queste circostanze, siamo comunque di fronte ad “avanzamenti di carriera”: non si comprende affatto, dunque, la disparità di trattamento nel riconoscimento del beneficio economico.

Mentre appare in linea con la giurisprudenza, la scelta di non concedere l’indennità in fase di assunzione e prima assegnazione. A tal proposito infatti il Consiglio di Stato ha affermato che «secondo la giurisprudenza del giudice amministrativo (C.d.S. sez. IV, 5 novembre 2004 n. 7204), che il Collegio condivide e fa propria, l’indennità di trasferimento non spetta nell’ipotesi di assegnazione della prima sede al personale militare, o equiparato, non potendo detta assegnazione essere equiparata al trasferimento d’autorità, neppure nelle ipotesi di assegnazione successiva ad una fase di addestramento. Durante quest’ultima fase, infatti, l’ufficiale non è titolare di una sede di servizio in senso proprio, con la conseguenza che la destinazione alla sede di impiego al termine del ciclo addestrativo non costituisce trasferimento d'autorità, bensì prima assegnazione di sede (Consiglio di Stato, IV, 2.12.1997, n.1337 e 13.7.1998, n.1083: pronunce riferite all’art. 1 L.10 marzo 1987 n.100 ma il fondamento argomentativo è estensibile anche alla normativa sopravvenuta; cfr., altresì, Consiglio di Stato, IV, 10 novembre 2003, n.7143)» (Tar Milano, III, n. 05115/2009).

Appare invece del tutto arbitraria la scelta di non concedere l’indennità a seguito di passaggio di qualifica. Sul punto è infatti sufficiente richiamare quanto recentemente affermato in un parere del Consiglio di Stato: «*la giurisprudenza amministrativa ha avuto occasione di precisare – proprio a seguito di ricorso giurisdizionale proposto dal personale del Corpo Forestale dello Stato avverso provvedimenti dell’Ispettorato Generale del Corpo con cui era stato opposto il*

diniego alla richiesta di corresponsione dell'indennità di trasferimento – che la corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 1 della L. n. 86/2001 va esclusa solo nelle ipotesi di non riconducibilità dei trasferimenti nell'ambito di quelli d'autorità (TAR LAZIO RM – SEZ. I, 13.11.2008 n. 10109), e che si è in presenza di un trasferimento d'ufficio ogniqualevolta il trasferimento ad una diversa sede di servizio sia teso prioritariamente a soddisfare l'interesse dell'Amministrazione di appartenenza, non assumendo rilievo a tal fine la presenza di dichiarazioni di assenso o di disponibilità al trasferimento di sede o l'indicazione di preferenze di sede da parte del personale interessato (TAR LAZIO RM – SEZ. II ter – 26.X.2009 n. 3267/2010)» (parere n. 82 del 14.1.2013).

INDENNITA' DI TRASFERIMENTO – TRASFERIMENTI NEL MEDESIMO COMANDO PROVINCIALE

Il CONAPO contesta fermamente la volontà dell'amministrazione di non concedere l'indennità nel caso di trasferimenti tra le diverse sedi del medesimo comando provinciale, in quanto le previsioni dell'amministrazione non sono in linea con l'impianto normativo laddove intende attribuire il trattamento economico « ... *esclusivamente per i passaggi d'ufficio da un Comando provinciale ad un altro...*»

Sul punto ci preme evidenziare che la medesima Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha chiarito che «*la legge del 2001, sotto il profilo strettamente esegetico, contiene una differenza formale rispetto alla originaria previsione, indicando che, in ogni caso, il trasferimento d'autorità, comportante il beneficio economico previsto dalla norma, deve riguardare sedi collocate in comuni diversi*».

In sostanza, ciò che conta è la sede di servizio; che la nuova sede si trovi in un comune diverso; e che il nuovo comune sia distante più di 10 km da quello di provenienza, mentre il resto sono invenzioni dell'amministrazione.

La circostanza che la nuova sede (presso altro Comune) sia un diverso distaccamento della stessa provincia (e quindi per l'amministrazione sia la stessa sede) non ha nessun fondamento, anche perché il distaccamento non costituisce un ufficio in senso tecnico della sede centrale.

Del resto, se la giurisprudenza riconosce l'indennità di missione (temporanea) in caso di movimentazione dalla sede centrale a un distaccamento (cfr. la recentissima sentenza Tar Genova n. 370/15 patrocinata da questo sindacato CONAPO), non si comprende per quale motivo analogo trattamento non possa essere esteso anche all'indennità di trasferimento (che, ricordiamo, è caratterizzata dalla medesima ratio dell'indennità di missione, salvo la non temporaneità del provvedimento).

In conclusione quindi il CONAPO chiede modifiche alla bozza di circolare per come sopra rappresentato.

In mancanza ci rivolgeremo ai tribunali competenti, come peraltro già accaduto, ma ci si permetta di dire che è "vergognoso" lesinare sulla pelle dei vigili del fuoco attuando anche qui disparità di trattamento rispetto agli altri Corpi dello Stato cui l'indennità di trasferimento viene corrisposta ai sensi della stessa legge.

Distinti saluti.



Il Segretario Generale
CONAPO Sindacato Autonomo VVF
C.S.E. Antonio Brizzi

Si allega la bozza di circolare in argomento.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

Roma, 4 maggio 2015

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
DIRETTIVO E DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
VV.F.*

- FNS CISL VV.F.
- AP VV.F.
- DIRSTAT VV.F.
- SI.N.DIR. VV.F.
- UIL PA VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- CONFSAL VV.F.
- UGL VV.F.

LORO SEDI

*ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO
NAZIONALE VV.F.*

- FNS CISL VV.F.
- FP CGIL VV.F.
- UIL PA VV.F.
- CONAPO
- CONFSAL VV.F.
- USB VV.F.

LORO SEDI

OGGETTO: Indennità di trasferimento del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Innovazioni introdotte dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Per opportuna informazione, si trasmette la bozza di circolare in oggetto specificata, pervenuta dalla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Roma, data protocollo

CIRCOLARE

- Alle DIREZIONI CENTRALI
LORO SEDI
- All' UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO
SEDE
- Alle DIREZIONI REGIONALI DEI VV.F.
LORO SEDI
- Agli UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL CAPO DIPARTIMENTO
LORO SEDI
- Agli UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE
DEL CAPO C.N.VV.F.
LORO SEDI
- Ai COMANDI PROVINCIALI DEI VV.F.
LORO SEDI

Oggetto: Indennità di trasferimento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Innovazioni introdotte dal decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 convertito con legge 26 febbraio 2010, n. 26.

Premessa.

Come noto, la legge 26 febbraio 2010, n. 26, in sede di conversione del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195 recante "*Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile*" ha introdotto nel medesimo l'articolo 14-bis che ha esteso, dal 28 febbraio 2010, al personale del Corpo Nazionale di Vigili del fuoco, l'applicazione dell'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 concernente l'istituto dell'indennità di trasferimento, emolumento già previsto in favore del personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ed ordinamento militare e civile e della carriera prefettizia.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

In particolare, la norma prevede che *“Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento autonomo e militare e civile e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi”*.

Considerato che pervengono alla competente Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie di questo Dipartimento istanze di riconoscimento del predetto beneficio in mancanza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla relativa disciplina legislativa, così come definiti a seguito degli interventi della giurisprudenza amministrativa in materia, si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni al riguardo.

Requisiti e condizioni.

È possibile delineare, come di seguito riportati, i requisiti e le condizioni che devono, in via cumulativa, ricorrere per l'insorgenza del diritto all'indennità in argomento ovvero:

- la necessità di un formale provvedimento di passaggio ad altra sede di servizio;
- la permanenza potenzialmente irrevocabile del trasferimento;
- la necessità della diversità dei Comuni delle sedi di provenienza e di assegnazione;
- la necessità di una distanza tra dette sedi superiore a dieci chilometri;
- la non spettanza in caso di trasferimento a seguito di soppressione o dislocazione della sede di provenienza ai sensi dell'articolo 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013).

La funzione dell'indennità è quella di sovvenire alle maggiori necessità derivanti da un trasferimento e di compensare forfetariamente le maggiori spese sostenute dal dipendente alleviando il disagio connesso alla sistemazione personale e familiare presso la nuova sede. La legittimità della relativa corresponsione presuppone l'adozione di un formale provvedimento dell'Amministrazione che modifichi la sede di servizio del dipendente per esigenze dell'apparato e non del singolo dipendente interessato dalla movimentazione.

In considerazione della natura dell'emolumento sopra descritta, l'indennità presuppone un servizio correlato in via ordinaria ad una permanenza potenzialmente irrevocabile nella nuova sede, rivelandosi inidoneo ai fini dell'attribuzione un mutamento provvisorio e contingente del luogo di esecuzione della prestazione. La disposizione non può trovare applicazione nei trasferimenti temporanei per esigenze di servizio (per i quali si opera - in presenza dei relativi presupposti - attraverso l'istituto dell'indennità di missione).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

L'emolumento può essere riconosciuto nelle ipotesi di progressione di carriera mediante promozione ovvero nomina disposta con provvedimento dell'autorità politica; si tratta infatti di fattispecie non riconducibili a provvedimenti di immissione in ruolo con provenienza dall'esterno bensì adottati per meglio realizzare l'interesse pubblico.

Diversamente, non è possibile concedere l'emolumento al personale interessato ai passaggi da un ruolo all'altro a seguito di procedura concorsuale nonché al conseguimento di qualifiche conseguenti alla frequenza di corsi di formazione o addestramento iniziale a seguito di concorso. Si tratta, infatti di fattispecie riconducibili ad ipotesi di assegnazione e non di trasferimento.

Il trasferimento deve avvenire tra sedi di servizio collocate in Comuni diversi; si ritiene che il beneficio non competa nel caso di distaccamenti cittadini o uffici diversi collocati nello stesso Comune, indipendentemente dalla distanza.

Costituiscono trasferimenti d'autorità le movimentazioni disposte d'ufficio per esigenze organizzative o di servizio in relazione alle quali la determinazione dell'Amministrazione interviene senza alcun concorso della volontà del dipendente o comunque prescindendo dalla considerazione della medesima. Ne consegue che va esclusa la corresponsione dell'indennità ove venga disposto il comando del dipendente. L'istituto del comando non è infatti riconducibile ai trasferimenti con carattere di autoritatività, essendo comunque subordinato all'assenso - espresso, ove richiesto - del dipendente. La facoltà di autorizzazione/diniego, riconosciuta all'Amministrazione di appartenenza in caso di comando, non assume rilevanza ai fini del riconoscimento dell'indennità di trasferimento, dovendosi ritenere ogni altro elemento di valutazione assorbito dalla facoltà del dipendente di manifestare implicitamente o esplicitamente il proprio dissenso con conseguenze vincolanti per l'Ente.

Movimentazione del personale nell'ambito di competenza territoriale del Comando provinciale.

Com'è noto, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, la struttura periferica del distaccamento dei Vigili del Fuoco costituisce un'articolazione del Comando alle cui dipendenze è istituita ed al quale resta funzionalmente collegata per l'espletamento dei servizi di soccorso nel territorio della provincia di competenza.

Il carattere unitario della sede di servizio costituita dal Comando provinciale e dalle strutture periferiche che insistono sul relativo ambito territoriale è confermato peraltro dall'articolo 40 del Regolamento di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco emanato con D.P.R. n. 64 del 28 febbraio 2012. Una specifica previsione al riguardo è inoltre dettata dall'articolo 67 del citato Regolamento con riferimento al servizio operativo di soccorso pubblico.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE FINANZIARIE

Ne deriva che la sede di servizio, per il Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, si identifica con ogni singolo Comando provinciale coincidente con la sede dirigenziale presso cui il personale sia destinato in prima assegnazione, in assegnazione temporanea o trasferito. Nell'ambito del Comando, il dirigente preposto, utilizzando i propri poteri organizzativi, può disporre il trasferimento presso i distaccamenti o, in ogni caso, tra i diversi presidi centrali e periferici del personale con una certa flessibilità e semplicità onde assicurare il migliore espletamento del servizio, mediante meri atti dispositivi indipendentemente dalla terminologia utilizzata.

L'indennità in parola è pertanto attribuibile al personale non dirigenziale esclusivamente per i passaggi d'ufficio da un Comando provinciale ad un altro, sempre che risulti soddisfatta l'ulteriore condizione, ritenuta essenziale dalla giurisprudenza ormai consolidata del Consiglio di Stato, della distanza chilometrica tra le due sedi superiore a dieci chilometri, oltre alla ricorrenza delle altre condizioni evidenziate nel precedente paragrafo.

Stante la portata delle considerazioni sopra evidenziate, gli Uffici in indirizzo avranno cura di dare ampia diffusione dei contenuti della presente circolare al personale interessato.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Musolino